



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI GENOVA



## CONVENZIONE

### TRA

**l'INAF — Istituto Nazionale di Astrofisica** (d'ora innanzi denominato INAF), in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Marco Tavani, nato a Roma il 5 Ottobre 1957, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto, sita in Roma (RM), al Viale del Parco Mellini n. 84, c.a.p. 00136, pec: [inafsedecentrale@pcert.postecert.it](mailto:inafsedecentrale@pcert.postecert.it) a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione numero 34 del 10 giugno 2021

### E

**l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA** (nel seguito anche “Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5 – 16126 pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.7.2022

(di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

### PREMESSO CHE

1) in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF):

- promuove, realizza e coordina attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati;

- promuove l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca in collaborazione con le Università, ed ogni altra iniziativa di carattere formativo;

- promuove la valorizzazione, la partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;

- favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;

2) all'art. 27 del proprio Statuto, INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università enti e organismi di ricerca pubblici e privati, secondo modalità definite dal disciplinare di associazione all'INAF;

3) le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

4) le attività delle Università nel campo della astronomia, astrofisica, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti, in particolare presso il Dipartimento di Fisica (DIFI);

5) è riconosciuto, da parte delle Università e dell'INAF, l'interesse reciproco per la presenza di Sezioni INAF nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INAF e di favorire il coordinamento con le attività didattiche e scientifiche dei Dipartimenti;

6) l'INAF si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;

7) è ritenuta di interesse per l'Università di Genova l'attività di ricerca sperimentale, osservativa e teorica nel campo della astronomia, astrofisica, cosmologia, scienze dello spazio, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività svolta dall'INAF in tali settori; ciò anche in considerazione del fatto che il DIFI, riconosciuto dal MIUR quale "Dipartimento di Eccellenza" nel quinquennio 2018-2022, persegue tra i suoi principali obiettivi – in sinergia con INAF - l'attivazione di nuove linee di ricerca in astrofisica, avendo ampliato l'offerta formativa in questo ambito, avendo reclutato un professore ordinario ed un ricercatore a tempo determinato (tipo B), avendo acquisito nuova strumentazione per le misure di astronomia osservativa presso l'Osservatorio Astronomico del Parco dell'Antola sito in Fascia (GE), e avendo incrementato le attività di terza missione con eventi per la cittadinanza e per le scuole sulle tematiche dell'astronomia;

8) l'Università di Genova ha costituito al suo interno nel 2014 il Cen-

tro interdipartimentale per le Osservazioni e Ricerche in Scienze Astronomiche (ORSA), il cui scopo principale è riunire docenti e studiosi dell'Università, con possibilità di adesione di esterni, che abbiano comuni interessi di ricerca nel campo dell'astronomia osservativa, anche per la valorizzazione e la gestione scientifica dell'Osservatorio Astronomico Regionale del Parco dell'Antola. Grazie al supporto di ricercatori di INAF, ORSA ha contribuito alla calibrazione della strumentazione, alla determinazione delle performance e all'avvio delle attività scientifiche dell'Osservatorio, con le prime pubblicazioni e presentazioni a conferenze, svolgendo altresì numerose iniziative di divulgazione scientifica per la cittadinanza;

9) l'INAF intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche finalizzate alle tematiche dell'astronomia e dell'astrofisica, con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca;

10) l'INAF considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

11) con la presente Convenzione le Parti intendono pertanto disciplinare e stabilizzare per gli anni a venire le collaborazioni già in essere

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 - Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### ART. 2 - Oggetto

2.1 Scopo della Convenzione è formalizzare tra le Parti collaborazioni scientifiche, al fine di sviluppare in modo congiunto progetti e attività di ricerca e didattiche nel campo dell'astronomia e dell'astrofisica osservativa.

2.2 L'Università ospita la locale Sezione INAF (nel seguito detta "Sezione") presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto "Dipartimento") per lo svolgimento delle suddette attività didattiche e di ricerca comuni, secondo quanto stabilito nel "*Disciplinare per la associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnica-scientifica e per la costituzione di sedi INAF presso università ed altri enti*" pubblicato sul sito di INAF

### ART. 3 – Soggetto deputato all'esecuzione della Convenzione

3.1 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata al Responsabile della Sezione individuato congiuntamente da INAF ed Università tra il personale Universitario afferente alla sezione ed al quale INAF conferisce un incarico di ricerca.

3.2 Il Responsabile di Sezione è nominato dal Direttore Scientifico INAF su indicazione del Direttore del Dipartimento e rimane in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta.

3.3 Il soggetto di cui al precedente comma 1 procederà d'intesa con il

Direttore di Dipartimento ed il Direttore Scientifico INAF a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi, eventualmente proponendo modifiche da apportare sia durante la vigenza della Convenzione, sia al rinnovo della stessa.

#### **ART. 4 – Programmi annuali di ricerca della Sezione**

4.1 Il responsabile della sezione predispone il piano triennale della sezione, sulla base di progetti di ricerca condivisi, tenuto conto dei programmi scientifici del Dipartimento e di quanto riportato nel Piano Triennale dell'INAF. I programmi di ricerca della Sezione saranno svolti sentito il Direttore del Dipartimento, in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

#### **ART. 5 - Coinvolgimento del DIFI nei Programmi annuali di ricerca della Sezione**

5.1 Il Responsabile della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento e al Direttore Scientifico INAF i programmi di ricerca che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento. Le attività potranno utilizzare, in tutto o in parte, specifici fondi predisposti o erogati dall'INAF per progetti di ricerca.

#### **ART. 6 - Utilizzo di attrezzature e servizi**

6.1 L'INAF, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Responsabile della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi

tecnici locali e nazionali.

6.2 Il Dipartimento, compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

6.3 Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INAF messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1. Le coperture assicurative connesse al loro utilizzo sono a carico dell'INAF.

6.4 Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF sono indicati nell'Allegato n. 2. Le coperture assicurative connesse al loro utilizzo sono a carico dell'Università.

6.5 Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione, rappresentate dal relativo Responsabile, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento ed il Direttore Scientifico INAF.

6.6 Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INAF ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti concorderanno un apposito protocollo d'intesa.

#### **ART. 7– Personale e Accordi attuativi**

7.1 L'Università prende atto che l'INAF può svolgere i propri programmi utilizzando personale dell'Università associato ad INAF, personale proprio, o personale dipendente da altri Enti associato ad

INAF, che afferisca eventualmente alla sezione.

7.2 Il Dipartimento potrà ospitare nei propri locali personale INAF, le cui regole di afferenza alla sezione saranno definite da appositi accordi attuativi, sulla base della disciplina interna di INAF in materia.

7.3 Nell'ambito degli accordi attuativi di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del "Disciplinare per la associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnica-scientifica e per la costituzione di sedi INAF presso università ed altri enti", l'Università potrà chiedere una compartecipazione alle spese di funzionamento il cui ammontare sarà stabilito in accordo tra le Parti in funzione del numero delle unità di personale non universitario afferenti alla sezione.

7.4 Nell'ambito degli accordi attuativi di cui ai commi precedenti, sarà predisposta una lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Responsabile della Sezione al Direttore del Dipartimento.

7.5 Nell'ambito degli accordi attuativi di cui ai commi precedenti, l'Università autorizzerà l'accesso alla sede Universitaria del personale INAF con le stesse regole in vigore per il personale universitario. L'accesso al di fuori dell'orario ufficiale di apertura per motivi legati a particolari esigenze della ricerca o di funzionamento dei laboratori deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

## **ART. 8 - Partecipazione del Personale alle attività**

8.1 L'INAF potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favo-

revoles del Direttore del Dipartimento, assegnare annualmente incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, a titolo gratuito, al personale universitario. Tale personale sarà associato ad INAF secondo le regole del Disciplinare di associazione dell'Ente. Tra questi vi è l'incarico conferito al Responsabile di Sezione.

8.2 L'espletamento degli incarichi di ricerca di cui al comma 1 deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo.

8.3 L'INAF prevede che il proprio personale - nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, dello Statuto di INAF e del Regolamento del Personale ivi citato e su richiesta dell'interessato - possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/1980, dalla legge n. 240/2010 e dal Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento.

8.4 Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Responsabile della Sezione e con il consenso dell'interessato.

8.5 Il personale di ricerca dell'INAF, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di

diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo. Può altresì far parte dei collegi docenti di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato.

L'Università e l'INAF possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

8.6 Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell'altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

### **Art. 9 - Coperture assicurative**

9.1 L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di INAF sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

9.2 INAF garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

9.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che ver-

ranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **ART. 10 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

10.1 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

10.2 L'INAF è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

10.3 Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di

ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INAF che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

#### **ART. 11 – Pubblicazioni e Proprietà intellettuale**

11.1 L'INAF e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INAF ai sensi del precedente articolo 9 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INAF in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

11.2 Ai fini delle valutazioni da parte di ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), considerando che una stessa pubblicazione non può essere conferita nello stesso esercizio di valutazione sia dall'Università che da INAF, i prodotti della ricerca potranno essere utilizzati, sia da INAF che dall'Università, previo accordo tra le Parti su criteri e modalità per la loro attribuzione.

11.3. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

11.4. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi

di cui all'articolo 7, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno di accordi attuativi.

### **Art. 12 – Oneri economici**

12.1 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 7 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **ART. 13 - Durata**

13.1 La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con accordo scritto tra le Parti per uguale periodo previa delibera dell'Organo competente.

13.2 È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

13.3 Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli Accordi attuativi stipulati.

**ART. 14 – Adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e al DPR n. 62/2013**

14.1 INAF e Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei correlati Codici di comportamento nonché dei codici etici così come pubblicati sui rispettivi siti internet e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.

14.2 L'inosservanza, anche parziale, dei richiamati Piani e Codici costituisce grave inadempimento alla presente Convenzione per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d'ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:

- sospendere l'esecuzione della presente Convenzione e degli eventuali Accordi attuativi fino alla cessazione dell'inadempimento;
- risolvere la Convenzione, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall'altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

**ART. 15 - Protezione dei dati personali**

15.1 Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.

### **ART. 16 – Registrazione e bollo**

16.1 Il presente Atto si compone di n. 16 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

16.2 Il presente Atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

16.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a INAF il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge n. 241/1990.

IL RETTORE dell'Università degli Studi di Genova

Prof. Federico Delfino

IL PRESIDENTE DELL'INAF

Prof. Marco Tavani

## ALLEGATI

### Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INAF messi a disposizione del Dipartimento di Fisica

- a) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INAF
- b) Accesso alle riviste per le quali INAF ha sottoscritto abbonamenti
- c) Accesso agli Osservatori Astronomici ed ai centri di ricerca dell'INAF
- d) Accesso alla strumentazione scientifica dell'INAF.

### Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, del Dipartimento messi a disposizione dell'INAF

- a) Servizi di supporto alla ricerca (Officina meccanica, Servizi di calcolo);
- b) Servizi generali di documentazione: accesso, in qualità di utente esterno accreditato e nel rispetto delle singole licenze editoriali, a risorse bibliografiche, cartacee ed elettroniche, messe a disposizione dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e ubicate presso il Dipartimento o altre strutture universitarie.
- c) Strumentazione acquistata nell'ambito del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza" per utilizzo presso l'Osservatorio Astronomico del Parco dell'Antola